

Rsp. n.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E CUSTODIA DEL
CAMPO SPORTIVO DI COLBUCCARO E
STRUTTURE ANNESSE SITO IN CORRIDONIA IN VIA
COLBUCCARO SNC**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto a norma di legge tra:

1) **COMUNE DI CORRIDONIA**, C.F. 00182490433, avente sede in Corridonia Piazza F. Corridoni n. 8, rappresentato da _____, Responsabile del Settore I dell'Ente, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ivi domiciliato per la carica, in forza di decreto sindacale n. _____ del _____ (d'ora in poi per brevità anche "Comune" o "Concedente")

e

2) **SOCIETÀ SPORTIVA** _____, C.F./P.IVA _____, con sede legale in _____, Via _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, res.te in _____, Via _____, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta Associazione, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione medesima (d'ora in poi per brevità anche "Concessionaria");

PREMESSO CHE

- con deliberazione di C.C. n. 47 del 4.8.2014 sono stati approvati gli indirizzi generali per la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché approvato lo schema tipo della presente convenzione, in ossequio alla vigente normativa statale e regionale;
- con deliberazione della G.M. n. _____ del _____, è stato stabilito di

- procedere all'affidamento dell'impianto in epigrafe e dati ulteriori indirizzi;
- con determinazione n. _____ del _____, il Responsabile del Settore competente ha stabilito di procedere all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo in epigrafe indicato, mediante procedura ad evidenza pubblica, approvando la documentazione a base della predetta procedura;
 - con determinazione del Settore competente n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del presente affidamento e autorizzata la stipula della presente convenzione;
 - è stato verificato il possesso da parte della detta aggiudicataria dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1. Oggetto della convenzione

Il Comune di Corridonia, come sopra rappresentato, concede in gestione alla **SOCIETÀ SPORTIVA** _____, che come sopra rappresentata accetta, l'impianto sportivo sito in Corridonia in Via Colbuccaro, snc n. 1 campo di calcio a 11, spogliatoio, magazzini ad uso deposito e relativi servizi annessi, n. 1 campo di allenamento, nonché aree, locali e relativi accessori pertinenziali, tutti di proprietà del Comune di Corridonia, come meglio identificati e indicati nella planimetria allegata sub "A" e allegati sub "A/1" e sub "A2".

Le aree, locali, nonché le attrezzature di cui all'allegato sub "B", tutte ivi custodite e pertinenti l'impianto, da verificare in sede di consegna della gestione, sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti alla Concessionaria, la quale dichiara di conoscere bene l'impianto e che lo stesso è idoneo all'uso convenuto e in buono stato di manutenzione, esente da difetti che possano influire sullo svolgimento dell'attività prevista e sulla salute di chi vi svolgerà la stessa, e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato.

La concessione viene fatta per i seguenti usi:

- 1) pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, conforme alle caratteristiche tecniche dell'impianto, in relazione ai regolamenti della singola disciplina sportiva;
- 2) attività di promozione dello sport e dell'attività motoria-ricreativa in generale, anche connessa ad attività di promozione turistica del territorio;
- 3) attività di formazione legata allo sport.

Articolo 2. Scopo della concessione

Con la presente convenzione, il Comune di Corridonia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 118 comma 4 Cost., dall'art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289, dalla L.R. Marche 02.04.2012 n. 5 ("Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero"), dal relativo regolamento attuativo (Reg. Regione Marche 07.08.2013 n. 4) e loro ss.mm.ii., nonché dalla delibera di indirizzo del C.C. in premessa citata, intende perseguire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto di cui al presente atto, nel rispetto dei seguenti principi e obiettivi:

- a) diffusione della pratica sportiva, del diritto al gioco e dello sport di cittadinanza;
- b) divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di sostenere l'integrazione sociale e interculturale, il miglioramento della qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la prevenzione delle patologie;
- c) favorire l'attività sportiva per i diversamente abili, quale strumento per il miglioramento del benessere, il recupero e la crescita culturale, fisica ed educativa;
- d) valorizzazione di proposte tese a diffondere la cultura del movimento a tutte le età, tenuto conto della necessità di prevenire le malattie croniche legate a stili di vita scorretti e non salutari;
- e) favorire lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero senza fine di lucro, nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale;

- f) promuovere lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;
- g) promuovere la tutela sanitaria dell'attività sportiva e la lotta contro il doping.

Articolo 3. Uso dell'impianto

La Concessionaria dovrà utilizzare e fare utilizzare le aree, locali e attrezzature affidate in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

E' vietato qualsiasi uso diverso da quelli previsti dalla presente convenzione, inerenti la pratica sportiva e le attività socio-ricreative e di formazione, salva formale autorizzazione del Comune.

La Concessionaria dovrà osservare e far osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, ivi inclusi gli Statuti o le norme dell'ente a cui la stessa è affiliata, nonché i vigenti regolamenti comunali, applicabili all'impianto in oggetto e alla specifica attività programmata, con particolare riguardo alle regole inerenti la sicurezza delle persone e l'igiene degli ambienti.

Devono altresì essere integralmente osservate le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 4 del 07.08.2013 e ss.mm.ii., segnatamente quelle di cui agli articoli 10 e 11 del citato regolamento.

La Concessionaria è responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile e dei suoi impianti tecnologici e, in particolare, per incendio, per ostruzioni di apparecchi sanitari, scarichi e colonne, errato smaltimento dei rifiuti, per spargimento di acqua, fughe di gas, etc.

La Concessionaria si impegna a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ed aree ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro, impegnandosi a riconsegnare i locali ed aree alla scadenza liberi da persone e cose e puliti in ogni loro parte.

Data la natura del presente affidamento, è vietata ogni cessione del presente contratto e ogni sub-concessione della gestione degli impianti. La Concessionaria non potrà essere sostituita da altri nella gestione ad alcun titolo, senza l'espresso consenso del Comune, pena l'immediata decadenza

dalla concessione, con conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione e risarcimento degli eventuali danni.

L'utilizzo dell'impianto dovrà essere comunque consentito alla cittadinanza, alle società e associazioni sportive operanti nel territorio e a favore di enti pubblici e istituzioni scolastiche, per la promozione della pratica sportiva rientrando tra le finalità istituzionali dei predetti enti, secondo quanto stabilito dalla presente convenzione.

La Concessionaria, conformemente agli oneri assunti con la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, dovrà garantire un'efficiente gestione quotidiana dell'impianto, attraverso:

- la costante sorveglianza del regolare accesso all'impianto dell'utenza (società e associazioni sportive, squadre, spettatori, scolaresche, etc.) e quindi dell'apertura e chiusura delle aree e locali concessi in gestione;
- la custodia e l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- l'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo dell'efficienza, della pulizia e dell'igiene dei predetti spazi, compresi quelli accessori e pertinenziali (spogliatoi, parcheggio ad uso pubblico, aree verdi, servizi igienici, etc.) e degli impianti tecnologici;
- l'esecuzione tempestiva di tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria delle aree e locali concessi in gestione.

Articolo 4. Uso gratuito degli impianti

La Concessionaria, compatibilmente con la programmazione delle attività nell'impianto, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente gli impianti, le aree e locali concessi nei seguenti casi:

- a favore di istituzioni scolastiche, per attività sportive rientranti nella programmazione didattica ma non praticabili negli impianti sportivi scolastici;
- manifestazioni sportive studentesche;
- attività svolte direttamente o patrocinate dal Comune, per almeno n. 15 giorni all'anno, da comunicare alla Concessionaria con congruo preavviso.

Articolo 5. Accesso di altri soggetti - Tariffe per i soggetti non gestori

Ai sensi di legge, l'uso degli impianti sportivi comunali è aperto a tutti i cittadini e, a tal fine, deve essere garantito l'accesso allo stesso, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive non gestrici dell'impianto affidato, per attività conformi alle caratteristiche tecniche del medesimo impianto e agli usi consentiti dalla presente convenzione.

Tutti i soggetti diversi dalla Concessionaria, salvo quanto previsto all'articolo precedente, sono tenuti di regola a versare alla stessa un corrispettivo per l'utilizzo degli impianti di proprietà comunale, a qualsiasi titolo tale utilizzo avvenga.

Per la determinazione del detto corrispettivo, da applicare ai soggetti non gestori, la Concessionaria è tenuta ad uniformarsi alle tariffe deliberate dell'organo comunale competente.

Ciascun soggetto tra quelli sopra indicati a cui sia concesso l'accesso e l'utilizzo dell'impianto, nell'ambito della programmazione annuale delle attività, dovrà conformarsi a quanto previsto dalla presente convenzione e, in particolare, collaborare con la Concessionaria al fine dell'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 3, al fine di garantire la più ampia sicurezza nella fruizione dell'impianto da parte dei propri iscritti.

Articolo 6. Durata. Contributo di gestione.

La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di n. 4 (quattro) stagioni sportive, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, e scadenza comunque al 30/6/2020 in coincidenza con il termine della stagione sportiva, senza alcuna possibilità di tacito rinnovo.

In ogni caso, scaduta la convenzione, la Concessionaria si impegna a continuare la gestione in regime di proroga, agli stessi patti e condizioni contenuti nel presente atto, fino all'individuazione da parte del Comune delle nuove modalità di gestione o del nuovo gestore, senza soluzione di continuità.

Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni

tempo revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della presente convenzione, nel qual caso la Concessionaria non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo.

In considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, della funzione sociale dell'attività sportiva e delle tariffe imposte di cui al precedente art. 5, considerata la convenienza per il Comune della prescelta modalità di gestione e al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della stessa, il Comune riconosce alla Concessionaria un contributo annuo, per l'impianto, a fondo perduto, a titolo di rimborso parziale dei costi di gestione, pari ad € _____ (Euro _____), quale risultante dall'offerta presentata dalla Concessionaria in sede di procedura selettiva.

Per tale impianto, il comune si riserva la facoltà di sospendere o revocare l'affidamento per motivi di pubblica utilità, sospensione da comunicare con almeno 30 giorni di preavviso, in considerazione che è stato già redatto uno studio di fattibilità per ristrutturazione dell'intero impianto.

Il detto contributo sarà liquidato alla Concessionaria, nel corso della stagione relativa, con la seguente cadenza temporale:

- 50% entro il 30 ottobre di ciascun anno;
- 50% entro il 30 giugno successivo, previa presentazione da parte della Concessionaria della relazione di cui al successivo art. 7.

Articolo 7. Programmazione e rendicontazione dell'attività - Gestione tecnica dell'impianto

La Concessionaria ha l'obbligo di:

- 1- presentare al Comune, all'inizio di ogni stagione sportiva, la prevista programmazione delle attività presso l'impianto gestito, tenuto conto di tutte le attività di cui ai precedenti artt. 4 e 5, da concordare con il Comune ed eventualmente con i gestori degli altri impianti sportivi comunali, al fine di meglio rispondere alle esigenze di accesso agli impianti comunali complessivamente intesi dei soggetti non gestori;

2- esporre poi la programmazione come sopra definitivamente concordata, con adeguata visibilità, presso gli accessi dell'impianto gestito;

3- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti nel corso di ogni anno;

4- mettere a disposizione del Comune l'impianto per la programmazione relativa a manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, e per le attività delle scuole, nonché garantire il libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni organizzate dal Comune, secondo quanto sopra previsto;

5- garantire, compatibilmente con le attività della Concessionaria, l'uso pluralistico dell'impianto, come sopra previsto, secondo tempi e modalità da concordare tra le parti interessate;

6- concedere l'uso dell'impianto per attività eventualmente organizzate anche da altri soggetti, nei giorni liberi dalle iniziative comunali e da quelle svolte o autorizzate dalla Concessionaria medesima, ad una tariffa che verrà preventivamente concordata;

La Concessionaria si impegna inoltre a trasmettere al Comune, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione inerente la gestione effettuata nella stagione appena conclusa, contenente almeno:

1) l'andamento complessivo della gestione, in relazione alla programmazione di inizio stagione e alle eventuali precedenti stagioni;

2) i soggetti ammessi all'impianto;

3) il rendiconto degli introiti derivanti dalla gestione, corredato della documentazione giustificativa;

4) il rendiconto di tutti gli interventi di manutenzione o miglioria effettuati sull'impianto gestito, sia a cura della Concessionaria che a cura del Comune, e di quelli programmati o da programmare per le future stagioni;

5) l'elenco di eventuali sinistri, incidenti e/o qualsiasi altro fatto, occorso nel corso della gestione, rilevante ai fini della valutazione del sistema di gestione e della necessità di eventuali interventi.

Fino alla presentazione della suddetta relazione di gestione, il Comune avrà

la facoltà di non erogare in tutto o in parte il contributo annuale eventualmente previsto. In caso di reiterato inadempimento a quanto sopra, il Comune potrà procedere altresì ai sensi dei successivi artt. 11 (penali) e 13 (decadenza).

Sono altresì a carico della Concessionaria:

a) la conduzione tecnica e funzionale delle aree, locali ed accessori concessi in gestione, mediante un responsabile, il cui nominativo dovrà essere immediatamente comunicato al Comune, in possesso di adeguata esperienza e delle capacità tecnico-professionali eventualmente previste;

b) le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia e al funzionamento dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la Concessionaria medesima e i propri dipendenti, collaboratori e volontari, rivestendo esclusivamente la Concessionaria il ruolo di datore di lavoro e/o committente;

c) le spese di pulizia, gestione e manutenzione ordinaria di tutti gli spazi interni ed esterni concessi in gestione, nonché dei locali, compresi quelli di servizio, adibiti a servizi igienici, spogliatoi, ecc. e, in particolare, le spese per la pulizia e custodia ordinaria della tribuna prefabbricata;

d) l'onere di apertura e chiusura dell'impianto e di sorveglianza del regolare accesso agli stessi dell'utenza;

e) la conduzione degli impianti tecnologici, la nomina del c.d. terzo responsabile (qualora non nominato dal Comune), nonché la fornitura dei prodotti e materiali necessari;

f) la dotazione dell'impianto del materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione, come previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. Si precisa che l'impianto NON è già dotato di defibrillatore, come da allegato elenco dei beni e delle attrezzature dell'impianto.

g) custodia e sorveglianza di tutti i presidi antincendio presenti nell'impianto.

Si intendono per manutenzione ordinaria gli interventi definiti in termini specifici nell'elenco allegato sub "C".

Sono e restano a carico della Concessionaria tutti gli oneri relativi ai servizi e forniture inerenti l'illuminazione dell'impianto, la fornitura di acqua (anche per antincendio), combustibili e riscaldamento, il servizio telefono e internet e ogni altra utenza inerente le aree, i locali ed accessori concessi in gestione, per le quali la Concessionaria dovrà a proprie spese, sotto pena della decadenza della concessione e conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione, volturare e/o intestare a proprio nome tutti i contratti di fornitura esistenti e/o necessari, non oltre trenta giorni dalla stipula della presente convenzione e comunque entro l'avvio della gestione.

La Concessionaria, per l'attività sportiva, potrà utilizzare, oltre alle attrezzature e macchinari in dotazione, beni di consumo, macchinari e attrezzature di sua proprietà, previa elaborazione, in contraddittorio con il Comune, di apposito inventario dei beni di proprietà comunale. La stessa potrà, a proprie spese, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, aumentare la dotazione di attrezzature sportive, nella misura che risulti utile alla maggior funzionalità degli impianti, senza nulla poter pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le predette attrezzature, se rimovibili, rimarranno di proprietà della Concessionaria e potranno in qualsiasi momento essere rimosse.

La Concessionaria si impegna e si obbliga a mantenere comunque gli impianti, le aree, i locali ed accessori concessi in gestione in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

La Concessionaria permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

Il Comune potrà prescrivere l'attuazione a carico della Concessionaria degli interventi manutentivi ordinari che ritenga necessari.

Articolo 8. Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Comune:

- 1) gli interventi di manutenzione straordinaria;
- 2) gli interventi di manutenzione ordinaria, di natura eccezionale, che

richiedano l'impiego di macchine operatrici in dotazione agli uffici comunali, secondo i programmi di intervento del Comune, formulati in relazione al normale uso dell'impianto;

3) la verifica periodica degli idranti.

4) la manutenzione straordinaria del manto sintetico in erba comprendente il rintaso con fibra di cocco o altro materiale simile del terreno di gioco;

5) la richiesta di omologazione alla relativa federazione (FIGC) per lo svolgimento delle gare dei campionati nazionali/regionali/provinciali.

Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli comunque non indicati nell'elenco allegato sub "C".

A richiesta della Concessionaria, in relazione all'urgenza degli interventi, la stessa potrà essere autorizzata dal Comune ad eseguire, a proprie cura e spese, i lavori comunque occorrenti, salvo successivo rimborso totale o parziale da parte del Comune, previa presentazione di documentato rendiconto della spesa effettuata.

Nessun rimborso sarà concesso nel caso non sia richiesta la preventiva autorizzazione del Comune all'esecuzione dei lavori. In tal caso il Comune potrà altresì disporre la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni eventualmente subiti ai sensi del successivo art. 9. In ogni caso, per i detti interventi, la Concessionaria non avrà diritto, nemmeno al termine della concessione, ad indennizzi di sorta.

Articolo 9. Addizioni e migliorie all'impianto

Non potranno essere apportate modificazioni, innovazioni o migliorie all'impianto, oggetto della presente concessione, senza specifica e preventiva autorizzazione formale degli uffici tecnici comunali.

L'eventuale esecuzione di modificazioni o innovazioni all'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica e preventiva autorizzazione formale del Comune, comporta l'immediata decadenza dalla concessione, la risoluzione della presente convenzione e il risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune, con facoltà in capo al Comune medesimo di disporre la riduzione in pristino e/o di procedere all'incameramento del deposito

cauzionale di cui al successivo art. 11.

In sede di autorizzazione saranno definiti i criteri per l'eventuale riconoscimento della partecipazione del Comune alla spesa da sostenere. Oltre ciò, non spetteranno alla Concessionaria indennizzi di sorta, nemmeno al termine della concessione.

Se per eventuali modificazioni, innovazioni od aggiunte, autorizzate ai sensi del comma precedente, dovessero essere richieste prove di usabilità, agibilità, collaudi e omologazioni dell'impianto, la Concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese.

Articolo 10. Responsabilità della Concessionaria - Coperture assicurative

La Concessionaria assume a proprio esclusivo rischio la gestione amministrativa, economica e tecnica delle aree, locali ed accessori concessi in gestione e oggetto della presente convenzione, con utilizzo di risorse umane, finanziarie e materiali proprie.

Le attrezzature, arredi e accessori di proprietà comunale, affidati alla Concessionaria, saranno gestiti dalla stessa con assunzione di responsabilità in proprio, in qualità di consegnataria degli stessi.

In particolare, il Concessionario si obbliga a:

- assumere a proprio esclusivo carico e senza diritto di rivalsa o rimborso, tutti i costi, oneri, spese, nessuno escluso derivanti dalla custodia, gestione, manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo. In particolare, si farà carico del funzionamento degli impianti tecnologici, delle attrezzature e dei servizi annessi, assicurando la pulizia sistematica di ogni parte del complesso sportivo, la manutenzione degli impianti della struttura sportiva e delle attrezzature oggetto della presente concessione;
- provvedere agli adempimenti tecnici e amministrativi per intestare (ove possibile) a suo nome i contratti delle utenze per tutta la durata della gestione dell'impianto;
- farsi carico degli oneri per i consumi di energia elettrica, acqua, gas,

telefono e di ogni altra utenza, qualora attivata;

- fornire il locale infermeria di farmaci e del necessario materiale medico di primo soccorso;
- provvedere a tutti i compiti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ivi compresa la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- provvedere al pagamento del personale per la conduzione degli impianti sportivi e quanto necessario per il corretto mantenimento, custodia, pulizia e manutenzione della struttura;
- comunicare ogni incidente alle autorità competenti;
- segnalare tempestivamente eventuali danni o disfunzioni dell'impianto che non rientrino nell'ambito della ordinaria manutenzione.
- Rispettare le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento attuativo n. 4 del 7.8.2013 della L.R. n. 5 del 2.4.2012 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero";

Il Concessionario dovrà garantire il funzionamento continuativo dell'impianto a beneficio dei soggetti utilizzatori all'uopo autorizzati dal Comune.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, a concedere gratuitamente entrate di servizio per il personale comunale responsabile dell'utilizzo dell'impianto sportivo e per gli addetti all'impianto, anche durante lo svolgimento delle partite ufficiali.

Il Comune di Corridonia resta estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il personale utilizzato dal Concessionario per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla

prevenzione degli infortuni.

La Concessionaria solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che possano occorrere nello svolgimento della gestione.

In caso di incidente, l'onere della denuncia all'autorità di P.S. compete alla Concessionaria, la quale sarà inoltre tenuta ad informare tempestivamente il Comune per le verifiche e la valutazione dei danni.

Le parti danno atto che la Concessionaria ha prodotto in copia al Comune attestazione della polizza _____ (eventuale - in riferimento alla polizza assicurativa stipulata per tutte le associazioni iscritte alla federazione di riferimento), a copertura, per l'intera durata della convenzione, di tutti i rischi per responsabilità civile nei confronti del Comune e di terzi e per danni alla struttura gestita, con i seguenti massimali:

- - copertura RCT/RCO danni a persone: € 1.000.000,00 per sinistro e per persona;
- copertura RCT/RCO danni a cose: € 300.000,00.

Articolo 11. Penali – Deposito a garanzia della corretta conservazione e manutenzione degli impianti

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Concessionaria, alla stessa sarà applicata, previa diffida ad adempiere nel termine assegnato, una penale da € 100,00 ad € 500,00, da graduarsi a seconda della gravità e reiterazione degli inadempimenti.

Le parti concordano che il Comune potrà trattenere le predette penali sul contributo annualmente da riconoscere alla Concessionaria.

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sulla Concessionaria e della corretta conduzione, conservazione e manutenzione delle aree, locali ed accessori concessi in gestione, nel corso della esecuzione della convenzione e, al termine della stessa, a garanzia della riconsegna al Comune dei medesimi nello stato in cui furono affidati alla Concessionaria, quest'ultima deve costituire un deposito cauzionale pari ad € 500,00 (euro mille/00).

La detta cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita o reintegrata, in

caso di escussione totale o parziale da parte del Comune, sotto pena della decadenza della concessione.

Articolo 12. Pubblicità all'interno dell'impianto

La Concessionaria è autorizzata ad effettuare, in forma sonora e visiva, la pubblicità commerciale per soggetti terzi, all'interno dell'impianto oggetto della concessione, in occasione di eventi e manifestazioni, con fini di sponsorizzazione dell'attività, osservando tutte le vigenti prescrizioni legislative e regolamentari in materia.

Tale pubblicità potrà essere effettuata, tra l'altro, attraverso l'installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc.), nel pieno rispetto delle più rigide norme di sicurezza per l'utenza dell'impianto.

La Concessionaria è tenuta ad espletare a propria cura e spese tutte le incombenze amministrative necessarie allo svolgimento della detta attività e resta a carico della stessa ogni onere relativo, compreso il pagamento dell'imposta di pubblicità o di ogni altro tributo o diritto, a norma di legge e di regolamento, se dovuti.

Articolo 13. Inadempimento – Decadenza – Recesso del Comune e della Concessionaria

In caso di inadempimento a uno qualsiasi degli obblighi nascenti dalla presente convenzione, il Comune, salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11 e la revoca del contributo di gestione eventualmente previsto, potrà dichiarare la decadenza della concessione, con conseguente risoluzione della presente convenzione.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà dichiarata la decadenza dalla concessione nei seguenti casi, oltre che negli altri previsti dalle singole norme della presente convenzione:

- chiusura ingiustificata, totale o parziale, dell'impianto, attribuibile alla Concessionaria, per più di 15 giorni nel corso dell'anno;
- reiterata violazione del calendario e/o orari concordati per l'apertura dell'impianto, anche a favore dei soggetti non gestori;

- esercizio di attività diverse da quelle ammesse, senza la preventiva autorizzazione del Comune concedente;
- mancato reintegro del deposito cauzionale nei casi di incameramento dello stesso;
- cessione della presente convenzione a qualsiasi titolo a soggetto terzo, compresa la sub-concessione;
- gravi motivi di ordine pubblico o comportamenti che comportino grave nocimento all'immagine del Comune concedente o al decoro dell'impianto affidato;
- reiterati comportamenti e atteggiamenti, della Concessionaria o di terzi di cui la stessa è tenuta a rispondere, incompatibili con gli scopi di pubblico interesse da perseguire nella gestione dell'impianto sportivo;
- reiterate inadempienze agli obblighi inerenti la custodia e la pulizia degli impianti, locali e aree annesse;
- reiterate mancanze o grave negligenza con riguardo all'obbligo di manutenzione ordinaria;
- mancata sostituzione del personale addetto non idoneo, a seguito di specifica contestazione da parte del Comune.

Alla decadenza della concessione, disposta per qualsiasi causa dal competente organo comunale, consegue la risoluzione di diritto della presente convenzione e il Comune potrà procedere, ove ne ricorrano i presupposti, all'incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 11, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni che il Comune dimostri di aver subito.

Il Comune procederà alla contestazione dell'inadempimento e all'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per l'adempimento o l'invio di contro-deduzioni da parte della Concessionaria. Nel caso di mancata risposta, di mancato adempimento nel termine o di non accoglimento delle contro-deduzioni, il Comune procederà a pronunciare la decadenza senza ulteriore comunicazione o diffida alla Concessionaria.

Fatti salvi i casi di decadenza e di revoca della concessione da parte del

Comune per sopravvenuto prevalente interesse pubblico, il Comune si riserva comunque la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, prima della scadenza, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso sarà riconosciuto alla Concessionaria il contributo annuo, in proporzione ai mesi di gestione fino alla scadenza del suddetto termine di preavviso.

Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso al Comune almeno sei mesi prima della detta scadenza. In tal caso è prevista a favore del Comune una penale pari alla metà del contributo annuo eventualmente stabilito.

Articolo 14. Disposizioni generali e finali

Il rapporto fra il Comune e la Concessionaria si configura come atto di concessione e, pertanto, le parti danno atto che il rapporto stesso non è in ogni caso soggetto alle norme sulla tutela dell'avviamento commerciale e alle altre relative alla locazione di locali ad uso commerciale.

Non sussiste parimenti a favore della Concessionaria alcun diritto di insistenza in sede di rinnovo della concessione.

La Concessionaria è tenuta alla esatta osservanza di tutte le disposizioni in materia di concessioni di beni pubblici e di quelle inerenti il settore di attività.

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Macerata.

Ai fini del presente contratto, il Comune elegge domicilio presso la sede comunale in Piazza Filippo Corridoni n. 8.

La Concessionaria elegge domicilio nell'impianto oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui, in seguito, la Concessionaria non detenga più il detto immobile per qualsiasi causa, la stessa elegge domicilio presso la sede sopra indicata del Comune di Corridonia.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere provata soltanto

mediante atto scritto.

Le spese inerenti il presente atto, comprese imposte e tasse, e quanto altro occorra per dare esecuzione alla concessione, sono e restano a carico della Concessionaria.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Il Comune rende noto alla Concessionaria che i dati personali della stessa saranno trattati solo per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate, i dati verranno trattati dai dipendenti del Comune, mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e, comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come

distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati dal Comune.

La Concessionaria, resa altresì edotta dei diritti alla stessa spettanti ex art. 7 del codice *privacy* (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), esercitabili presentando apposita istanza ad uno dei responsabili del trattamento, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente articolo e, in particolare, a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto concessorio o comunque ad esso strettamente collegati.

La presente scrittura privata è la precisa e completa volontà delle parti e, previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti come appresso.

Corridonia, _____

PER IL COMUNE DI CORRIDONIA PER LA CONCESSIONARIA
